

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5027

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PINTO, ELIA, AGOSTINI, ANDREOLLI,
BEDIN, CASTELLANI Pierluigi, CECCHI GORI, COVIELLO,
DIANA, FOLLIERI, GIARETTA, MONTAGNINO, MONTICONE,
PALUMBO, RESCAGLIO, ROBOL, VERALDI e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2001

—————

Ordinamento della professione di consulente del lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge predispone un articolato intervento di riforma della legge 11 gennaio 1979, n.12, anche sulla base dei risultati dello studio operato dal Centro studi investimenti sociali (CENSIS) nell'ambito del «progetto per una nuova professione di consulente del lavoro».

Nel provvedimento proposto si tiene conto dei seguenti criteri:

ridefinizione della professione di consulente del lavoro in modo da far emergere gli effettivi ambiti del suo esercizio attuale e futuro;

ridefinizione del livello di accesso alla professione con nuovi percorsi sia formativi sia di controllo;

necessità di un complesso normativo rinnovato che però non contrasti con i principi generali della disciplina vigente in materia (legge n. 12 del 1979).

In questo contesto si colloca e si spiega l'individuazione del Ministero della giustizia come ministero di riferimento anziché quello del lavoro e della previdenza sociale.

Alla medesima *ratio* risponde la nuova configurazione del ruolo del consulente del lavoro che evolve da «collaboratore» del datore di lavoro, nell'amministrazione del personale dipendente, a figura di «consulente» delle parti nei problemi concernenti il lavoro e nei rapporti di lavoro. In questo modo, viene riconosciuto il profilo intellettuale della sua prestazione e l'indipendenza decisionale tipica della professione intellettuale stessa.

Inoltre, nel disegno di legge, particolare attenzione è riservata alla definizione dell'ambito della professione ed alla individuazione

di un adeguato livello di accesso ad essa.

Il disegno di legge si compone di quarantuno articoli dei quali segue una breve analisi.

L'articolo 1, al comma 1, definisce la figura del consulente del lavoro attraverso una formulazione modellata su quella utilizzata nelle principali leggi di settore. Nel comma 4 si introduce, quale funzione di competenza del Ministero della giustizia, la vigilanza sulla professione del consulente del lavoro. Questa norma è coerente con la disciplina vigente per le principali professioni intellettuali e con la linea di tendenza che ispira l'impostazione della legge quadro in materia.

L'articolo 2 definisce l'ambito di esercizio dell'attività professionale. In particolare, al comma 1, all'individuazione generica dell'ambito della competenza tecnica degli iscritti fa seguito l'individuazione di una serie di compiti più specifici. Il comma 2 stabilisce che costituiscono attività professionali riservate al consulente del lavoro, se non svolte direttamente dagli interessati, tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Nell'articolo 3 viene disciplinato *ex novo* l'accesso alla professione tenendo conto del fatto che la maggioranza degli appartenenti all'ordine si è espressa a favore della necessità di un diploma di laurea, di un periodo di praticantato pari a due anni e di un esame di stato. La norma dispone che il tirocinio si svolga esclusivamente presso consulenti del lavoro e, inoltre, sottrae al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza per l'esame di abilitazione attribuendola al Ministero della giustizia.

L'articolo 4 disciplina le incompatibilità relative all'esercizio della professione di consulente del lavoro attraverso un intervento di semplificazione della normativa dettata dalla legge n. 12 del 1979.

L'articolo 5 ribadisce l'obbligo del segreto professionale e l'applicabilità dell'articolo 351 del codice di procedura penale.

Agli articoli 6 e 7 si prevede l'istituzione presso ogni provincia di un albo dei consulenti del lavoro. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per l'esercizio della professione. È inoltre regolata l'iscrizione all'albo in caso di svolgimento della professione in forma societaria o associata.

All'articolo 8 tra le ipotesi di cancellazione dell'albo sono inserite quelle relative alla morosità nel pagamento dei contributi dovuti all'albo, al trasferimento della residenza fuori della provincia di iscrizione ed alla irreperibilità.

L'articolo 9 dispone in merito alla composizione del consiglio provinciale conformemente a quanto previsto dalla legge n. 12 del 1979. Tra le novità introdotte si prevede che i membri durino in carica quattro anni e si introduce la figura del vice presidente.

In ordine alle attribuzioni del consiglio provinciale, l'articolo 11, che si compone di un unico comma, dispone una serie di modifiche significative.

Alla lettera *a*) si prevede che il consiglio provinciale rappresenti istituzionalmente gli iscritti a livello provinciale e che il Ministero della giustizia controlli l'esercizio della funzione di regolamentazione degli iscritti all'albo.

Alla lettera *c*) si prevede che il consiglio provinciale recepisca le direttive generali eventualmente impartite dal consiglio nazionale.

Alla lettera *l*) si rende istituzionale e, dunque, obbligatoria la revisione degli albi ogni tre anni al fine di garantire la regolarità delle iscrizioni.

L'articolo 12 stabilisce che per l'elezione del consiglio provinciale, in assenza di liste

contrapposte, sono considerati eleggibili tutti gli iscritti in possesso dei necessari requisiti. In questo modo è finalmente data soluzione ad una lacuna legislativa che di fatto si è spesso tradotta in un ingombrante intralcio al regolare svolgimento delle elezioni.

Nell'articolo 13 merita menzione la norma che prevede, in caso di parità nelle deliberazioni, la prevalenza del voto del presidente di seduta.

L'articolo 14 dispone in merito allo scioglimento ovvero alla mancata costituzione del consiglio provinciale ed elimina la necessità di una previa intesa tra i vari ministeri per la nomina di un commissario straordinario. Ogni competenza viene attribuita al solo Ministero della giustizia.

L'articolo 15 disciplina l'assemblea ordinaria e quella straordinaria degli iscritti all'Albo.

L'articolo 16 prevede l'istituzione del collegio dei revisori dei conti il quale assiste alle riunioni del consiglio provinciale.

L'articolo 17 regola l'elezione del consiglio nazionale.

L'articolo 18 stabilisce che il rinnovo del collegio dei revisori avvenga contestualmente alle elezioni del consiglio nazionale e che i membri del collegio partecipino alle riunioni del medesimo con diritto di intervento sulle materie di competenza.

Con l'articolo 19 viene prevista la consulta regionale e viene disciplinata la sua attività.

All'articolo 20 è previsto che il consiglio nazionale sia organo di tutela dei diritti e degli interessi della generalità degli iscritti, in maniera che siano definitivamente risolti i dubbi in merito alla legittimazione del consiglio nazionale in sede giurisdizionale a promuovere giudizi in rappresentanza e nell'interesse dei consulenti del lavoro. Con detto articolo e con quello successivo sono regolate le attribuzioni del consiglio nazionale.

L'articolo 22 costituisce il logico completamento dei due articoli precedente in quanto riconosce al presidente del consiglio nazio-

nale la rappresentanza della generalità degli iscritti.

L'articolo 23 riduce a tre mesi l'intervallo minimo di convocazione del consiglio nazionale.

L'articolo 24 assoggetta l'ordine alla vigilanza del Ministero della giustizia. Gli articoli da 25 a 38 regolamentano il procedimento disciplinare.

L'articolo 39 stabilisce con norma transitoria che i consulenti del lavoro iscritti o

già iscritti all'albo al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma acquisiscano il diritto di permanervi o risciversi. Il comma 3 chiarisce i diritti dei praticanti già iscritti nell'apposito registro alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 40 abroga tutte le norme incompatibili con il disegno di legge.

L'articolo 41 disciplina l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Consulente del lavoro)

1. Il consulente del lavoro è il professionista, munito dell'apposita abilitazione, che è iscritto all'albo provinciale dei consulenti del lavoro e che esercita le attività previste dalla presente legge.

2. L'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, di cui al comma 1, si acquisisce con l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 6.

3. L'esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

4. La vigilanza sulla professione di consulente del lavoro spetta al Ministero della giustizia che la esercita per mezzo dei procuratori generali di corte d'appello.

5. La rappresentanza dell'ordine dei consulenti del lavoro spetta al consiglio nazionale di cui all'articolo 17.

Art. 2.

(Attività professionale)

1. Al consulente del lavoro è riconosciuta specifica competenza professionale in materia di lavoro e nella gestione delle risorse umane. Formano, in particolare, oggetto della professione le seguenti attività:

a) la gestione normativa delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore; la consu-

lenza ed il patrocinio in materia di lavoro e previdenza sociale;

b) l'analisi, lo studio e la consulenza in materia di procedimenti atti a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro;

c) la consulenza e gli adempimenti in materia di selezione e avviamento al lavoro;

d) l'organizzazione, la formazione e la gestione del personale;

e) l'organizzazione della sicurezza e dell'igiene nell'ambiente di lavoro;

f) l'analisi del costo del lavoro;

g) lo svolgimento di ogni altra funzione affine, connessa o conseguente alla attività indicata nel presente articolo.

2. Costituiscono altresì attività professionali riservate al consulente del lavoro, semprechè non vengano svolte direttamente dagli interessati, tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Art. 3.

(Esame di abilitazione)

1. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dalla corte d'appello di residenza del candidato, previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni nominate dal Ministero della giustizia e composte, per ciascuna sessione:

a) da un magistrato di corte d'appello, con funzione di presidente, appartenente al distretto giudiziario nel quale l'esame si svolge;

b) da due professori universitari di diritto del lavoro designati dal Ministero competente;

c) da tre consulenti del lavoro, con anzianità d'iscrizione di almeno otto anni, designati dal consiglio nazionale tra i membri dei consigli provinciali oppure tra gli iscritti

agli albi provinciali competenti per territorio, sulla base delle proposte dei rispettivi consigli provinciali. La designazione dovrà favorire il principio della rotazione. L'incarico di segretario è espletato da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello.

2. Sono ammessi all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani ovvero cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige il regime di reciprocità;

b) abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche o altro diploma di laurea ritenuto equipollente dal consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;

c) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto all'albo almeno due anni di praticantato, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia. Gli esami, che si svolgono annualmente secondo le modalità fissate da un decreto del Ministero della giustizia da emanare entro il 1° gennaio di ogni anno, prevedono due prove scritte, in materia di diritto del lavoro e di legislazione sociale, nonché una prova orale sulle materie suddette.

Art. 4.

(Incompatibilità)

1. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro è incompatibile con la professione di notaio, di giornalista professionista, di dipendente o collaboratore di istituti di patronato, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, di mediatore, di agente di cambio, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali. L'iscrizione non è consentita ai dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo i

rispettivi ordinamenti, sia vietato l'esercizio di libere professioni.

Art. 5.

(Obbligo del segreto professionale)

1. Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

TITOLO II

ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI
DEL LAVORO E CONDIZIONI PER
L'ISCRIZIONE

Art. 6.

(Albo dei consulenti del lavoro)

1. È istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio della professione.

2. L'albo, di cui al comma 1, deve contenere, per ciascun iscritto, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza, l'eventuale domicilio, la data d'iscrizione e gli estremi del certificato di abilitazione di cui l'iscritto è in possesso.

3. L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data d'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità fra gli iscritti.

4. In caso di svolgimento della professione in forma societaria o associata, l'iscrizione dovrà altresì contenere i dati riguardanti la ragione sociale e la sede.

Art. 7.

(Iscrizione all'albo)

1. La domanda di iscrizione all'albo deve essere inoltrata al consiglio provinciale di cui all'articolo 9, corredata dai seguenti documenti, ovvero dalla relativa autocertificazione:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige il regime di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato d'abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi dell'articolo 3;

c) certificato attestante il titolo di studio posseduto;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

f) certificato di godimento dei diritti civili;

g) ricevuta attestante il versamento del contributo d'iscrizione;

h) due fotografie di cui una autenticata per il rilascio della tessera di riconoscimento;

i) certificato di residenza in un comune della provincia.

2. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo i soggetti che abbiano riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 37.

3. Il consiglio provinciale delibera in ordine all'iscrizione con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1. Qualora il consiglio provinciale non provveda entro tale termine, l'iscrizione si intende avvenuta.

4. Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità può essere pronunciato solo dopo che l'interessato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale.

5. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda, l'interessato, entro trenta giorni dalla notificazione del rigetto, può ricorrere al consiglio nazionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 8.

(Cancellazione dall'albo)

1. Il consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili;

b) quando ricorra una delle cause d'incompatibilità di cui all'articolo 4;

c) quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento dei contributi annuali;

d) quando l'iscritto trasferisca la sua residenza fuori della provincia cui appartiene l'albo d'iscrizione o comunque risulti irreperibile.

2. Il consulente del lavoro può chiedere la reinscrizione nell'albo quando siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente reinscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo per il quale si è protratta la cancellazione.

TITOLO III

CONSIGLIO PROVINCIALE
E CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 9.

(Composizione del consiglio provinciale)

1. L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un consiglio dell'ordine composto da membri eletti dagli iscritti all'albo a norma dell'articolo 12.

2. Il consiglio è composto da cinque membri effettivi se gli iscritti all'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se gli iscritti superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se gli iscritti superano i trecento.

3. Sono eleggibili gli iscritti che abbiano maturato complessivamente almeno tre anni d'anzianità d'iscrizione.

4. I componenti del consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

Art. 10.

(Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale)

1. Il presidente del consiglio provinciale ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni previste dalla presente legge e adotta, in casi d'urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio.

Art. 11.

(Attribuzioni del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale:

a) rappresenta gli iscritti a livello provinciale;

b) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia, provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione al consiglio nazionale, all'Ente nazionale previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro ed al Ministero della giustizia;

c) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro ed esegue le direttive impartite dal consiglio nazionale;

d) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano tra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

e) esprime parere al consiglio nazionale sulla misura dei compensi dovuti ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti l'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni o organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

h) delibera la convocazione dell'assemblea provinciale;

i) propone al consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione all'albo e di quello che gli iscritti corrispondono annualmente, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestati;

l) procede alla revisione dell'albo almeno ogni tre anni;

m) cura l'aggiornamento professionale degli iscritti attraverso gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *d*);

n) propone al consiglio nazionale i consulenti del lavoro per la designazione a commissari per l'esame di abilitazione di cui all'articolo 3.

Art. 12.

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è eletto dai soggetti iscritti all'albo, esclusi coloro che risultino sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti tra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

2. La sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa è disposta dal consiglio provinciale che provvede a chiamare i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo gli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste. Nel caso di impossibilità di procedere alla surroga, il consiglio rimane in carica fino a quando conserva la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. In assenza di liste contrapposte, sono eleggibili tutti i soggetti iscritti all'albo che abbiano maturato complessivamente tre anni di anzianità d'iscrizione e che non siano stati sospesi.

Art. 13.

(Funzionamento del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. In prima convocazione, per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti.

2. I consiglieri eletti che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte con-

secutive alle riunioni del consiglio, decadono dalla carica.

Art. 14.

(Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, ovvero in caso di contestate gravi irregolarità.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

Art. 15.

(Assemblea degli iscritti)

1. L'assemblea ordinaria degli all'albo della provincia deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi.

2. L'assemblea straordinaria degli iscritti all'albo della provincia, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'albo, deve essere convocata entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 16.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso ogni consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dagli iscritti all'albo che nominano al loro interno un presi-

dente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi ed accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

3. Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle riunioni del consiglio provinciale, ad eccezione di quelle aventi per oggetto i provvedimenti disciplinari, con voto consultivo nelle materie di competenza.

Art. 17.

(Sede e composizione del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Essi sono eletti dai consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di iscrizione all'albo, esclusi i soggetti sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più di due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. La sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa è disposta dal consiglio nazionale che provvede a chiamare i candidati, compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

3. In assenza di liste contrapposte e nel caso in cui quelle presentate non contengano il numero di consiglieri da eleggere, sono eleggibili tutti i candidati. I primi quindici in graduatoria formano il consiglio e gli altri progressivamente possono succedere in surroga. Nel caso di impossibilità di procedere alla surroga, il consiglio rimane in carica

fino a quando conserva la maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Nel caso di lista unica contenente il numero dei candidati sufficiente a costituire il consiglio, le votazioni sono valide se tutti i candidati in lista hanno riportato almeno un voto.

5. Ogni consiglio provinciale elegge tra i propri iscritti un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

6. A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni settantacinque iscritti, o frazione di settantacinque. Lo *status* di candidato è incompatibile con quella di delegato.

7. I membri del consiglio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

8. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

9. Il consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

Art. 18.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso il consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti eletto contemporaneamente alle elezioni per il consiglio nazionale tra i candidati di cui all'articolo 17, con le stesse procedure per l'elezione del detto consiglio.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri che non siano consiglieri provinciali o nazionali i quali eleggono al loro interno un presidente.

3. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al consiglio nazionale.

5. Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle riunioni del consiglio nazionale con voto consultivo nelle materie di competenza.

Art. 19.

(Consulta regionale)

1. La consulta regionale è costituita dai presidenti dei consigli provinciali della regione. La consulta formula proposte e osservazioni agli organi di governo locali e agli altri enti regionali nelle materie riguardanti l'attività dei consulenti del lavoro.

2. La consulta regionale è altresì organo di consulenza del consiglio nazionale. Essa è convocata da presidente del consiglio nazionale almeno una volta all'anno.

Art. 20.

(Attribuzioni del consiglio nazionale)

1. Al consiglio nazionale dell'ordine spetta la tutela dei diritti degli iscritti all'albo di cui all'articolo 6.

2. Il consiglio nazionale:

a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali e adotta, in caso di loro inerzia, atti sostitutivi;

b) emana il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti e predisponde il relativo regolamento;

c) propone al Ministero della giustizia, su parere dei consigli provinciali, la misura dei compensi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);

d) determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), nonché la quota necessaria per il funzionamento del consiglio nazionale;

e) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati

avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;

f) coordina e promuove le iniziative dei consigli provinciali dirette a favorire l'aggiornamento culturale degli iscritti;

g) promuove le iniziative per rafforzare la funzione e la qualità della presenza del consulente del lavoro nel contesto sociale ed economico nazionale;

h) promuove l'attuazione di forme facoltative di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

i) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

l) designa i commissari per l'esame di abilitazione tra quelli proposti dai consigli provinciali.

Art. 21.

(Altre attribuzioni del consiglio nazionale)

1. Al consiglio nazionale, inoltre, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 20, spetta di:

a) vigilare affinché il consulente del lavoro concorra alla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro;

b) vigilare affinché il consulente del lavoro, nell'esercizio della sua attività professionale, collabori all'armonico sviluppo degli interessi economici del datore di lavoro e di quelli del lavoratore;

c) segnalare agli organi competenti l'esigenza di nuove norme, o di modifica di quelle esistenti, in materia di lavoro;

d) assicurare l'aggiornamento culturale e l'elevazione delle qualità tecnico-professionali dei soggetti iscritti all'ordine attraverso incontri, seminari di studio e corsi di specializzazione con frequenza obbligatoria, da svolgere in sede provinciale.

Art. 22.

*(Attribuzioni del presidente
del consiglio nazionale)*

1. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio ed adotta in casi d'urgenza i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio medesimo.

Art. 23.

*(Convocazioni del consiglio nazionale.
Decadenza dalla carica di consigliere
nazionale)*

1. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente almeno ogni tre mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

2. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, decadono dalla carica.

Art. 24.

(Vigilanza sul consiglio nazionale)

1. La vigilanza sul consiglio nazionale è esercitata dal Ministro della giustizia.

2. Il consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento del consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia.

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 25.

*(Responsabilità disciplinare.
Azione disciplinare)*

1. Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, o comunque di condotta non conforme alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 28, comma 1, il consiglio provinciale che tiene l'albo in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale.

3. La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale sede di corte d'appello, ovvero, se il suddetto membro appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina determinata dal consiglio nazionale.

Art. 26.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari che il consiglio provinciale può comminare sono:

- a) la diffida, per mancanze di lieve entità;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione;
- d) la cancellazione dall'albo;
- e) la radiazione dall'albo.

Art. 27.

(Censura)

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 28.

(Casi di sospensione)

1. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione le seguenti fattispecie:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1, 2 e 3 del codice penale;

c) la misura della custodia cautelare in carcere o presso altro istituto, o degli arresti domiciliari;

d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera i), e dall'articolo 20, comma 1, lettera d), della presente legge.

2. La sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

3. Il consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

4. Nei casi previsti dal comma 1, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al consiglio provinciale la cessazione della

sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

5. Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 29.

(Cancellazione dall'albo)

1. Importano la cancellazione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni o l'interdizione dall'esercizio della professione di uguale durata;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, secondo comma, del codice penale.

2. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 30.

(Radiazione dall'albo)

1. La radiazione dall'albo è pronunciata nei confronti del consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

2. La radiazione è altresì pronunciata nei casi di condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

3. La radiazione è disposta sentito l'interessato.

Art. 31.

(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale)

1. Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

2. Quando il giudizio penale si sia concluso con pena patteggiata, sono valutati gli eventuali riflessi disciplinari del fatto che ha formato oggetto dell'imputazione.

Art. 32.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 28, comma 2, e dall'articolo 30, comma 3, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 33.

(Svolgimento del procedimento disciplinare)

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non documenta un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. Ove ricorra un legittimo impedimento, l'interessato è riconvocato con l'avvertimento che in caso di persistenza dell'impedimento egli dovrà farsi rappresentare o sostituire da un difensore.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la seguente formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare».

Art. 34.

(Ricusazione ed astensione)

1. I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale.

2. Se a seguito dell'astensione o della ricusazione viene meno il numero dei componenti del consiglio prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito in altra sede della corte d'appello più vicina.

Art. 35.

(Notificazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonchè al procuratore generale presso la corte d'appello e al Ministro della giustizia.

Art. 36.

(Ricorso al consiglio nazionale)

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, delle deliberazioni di cui all'articolo 35, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale.

2. Il consiglio nazionale, se ricorrono gravi motivi, può sospendere l'efficacia del provvedimento. Esso riesamina integralmente i fatti e può anche applicare al professionista una sanzione disciplinare più grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che lo hanno proposto.

Art. 37.

(Riammissione dei soggetti radiati dall'albo)

1. Il consulente del lavoro radiato dall'albo può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, qualora esso fosse dipeso da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Per procedere alla riammissione dei soggetti radiati dall'albo, si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 38.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(Norme transitorie)

1. I consulenti del lavoro iscritti o già iscritti all'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reinscrivarsi.

2. Gli esami di abilitazione sono espletati secondo i programmi e con le commissioni di cui alla presente legge.

3. I praticanti già iscritti nell'apposito registro alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel decreto ministeriale che ha indetto la sessione di esami immediatamente precedente a tale data, acquisiscono il diritto di permanervi e di sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 2.

Art. 40.

(Abrogazioni)

1. Si intendono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 41.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

